

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 43

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

Approvazione del Trattato di pace e relativo scambio di Note fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba firmato all'Avana il 30 giugno 1947

Seduta del 24 ottobre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra l'Italia e Cuba è stato concluso all'Avana il 30 giugno 1947 un Trattato di pace che si sottopone alla vostra approvazione unitamente allo scambio di Note ad esso connesso.

All'articolo 1 è dichiarata la cessazione dello stato di guerra. Agli articoli 2 e 3 è contenuta una reciproca rinuncia di ognuno dei due Stati a far valere contro l'altro ogni reclamo proveniente sia dal Governo sia dai propri cittadini, per atti derivanti dallo stato di guerra dopo il 1° settembre 1939.

Di particolare importanza l'articolo 4, che sancisce essere tuttora in vigore gli Accordi bilaterali esistenti fra l'Italia e Cuba e ciò in deroga all'articolo 44 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 per il quale ciascuna Potenza si è riservata di notificare all'Italia nel periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato stesso i Trattati bilaterali conclusi con l'Italia anteriormente

alla guerra e di cui desidera il mantenimento o la rimessa in vigore.

Nello scambio di Note annesso al testo del Trattato vengono presi in considerazione particolarmente il Trattato di amicizia, navigazione e commercio del 29 dicembre 1903 ed il Protocollo addizionale che sostituisce l'articolo 3 del Trattato anzidetto, firmato il 29 agosto 1938. Viene stabilito che tali accordi saranno sottoposti a revisione allo scopo di adattare le clausole antiquate alle circostanze attuali, tenendo presenti gli interessi reciproci delle due Nazioni: tale revisione sarà condotta col proposito di migliorare le condizioni degli scambi attuali. Le conversazioni e gli studi relativi hanno avuto inizio dalla data stessa della conclusione del Trattato.

Il Trattato entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo all'Avana il più presto possibile.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di Pace e relativo scambio di Note fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba firmato all'Avana il 30 giugno 1947.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore conformemente all'articolo 5 del suddetto Trattato.

TRATTATO DI PACE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CUBA

La REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA DI CUBA, animate dal desiderio di terminare formalmente lo stato di guerra che esistette tra le due Nazioni e di rinsaldare le relazioni di amicizia che tradizionalmente le hanno unite, relazioni di amicizia cui Cuba ha dato rilievo sostenendo nella Conferenza riunita in Parigi per le trattative di pace che si concedessero condizioni giuste ed eque all'Italia e liberando tutti i beni dei cittadini italiani con decreto 17 luglio 1946, hanno deciso di concludere un Trattato di pace e a tale fine hanno nominato i Plenipotenziari sottoscritti i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

ARTICOLO 1.

Si dichiara cessato lo stato di guerra che esistette tra l'Italia e la Repubblica di Cuba.

ARTICOLO 2.

La Repubblica Italiana rinuncia a far valere ogni reclamo del Governo o dei nazionali italiani contro la Repubblica di Cuba o i suoi nazionali, per atti derivanti dallo stato di guerra dopo il 1° settembre 1939.

ARTICOLO 3.

La Repubblica di Cuba, a sua volta, rinuncia a far valere ogni reclamo del Governo o dei nazionali cubani contro la Repubblica Italiana o i suoi nazionali, per atti derivanti dallo stato di guerra dopo il 1° settembre 1939.

ARTICOLO 4.

Gli Accordi bilaterali esistenti tra l'Italia e Cuba continuano ad essere in vigore.

ARTICOLO 5.

Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo all'Avana il più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli in calce al presente Trattato, redatto in duplice originale italiano e spagnolo, dello stesso tenore.

FATTO all'Avana, il 30 giugno 1947.

Per la Repubblica Italiana:

GIOACCHINO SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI
Ministro d'Italia in Cuba

Per la Repubblica di Cuba:

RAFAEL P. GONZALEZ MUÑOZ
Ministro di Stato

TRATADO DE PAZ ENTRE LA REPÚBLICA DE CUBA Y LA REPÚBLICA ITALIANA

La REPÚBLICA DE CUBA y la REPÚBLICA ITALIANA, animadas del deseo de dejar formalizada la conclusión del estado de guerra que existió entre ambas Naciones y de estrechar las relaciones de amistad que tradicionalmente las han unido, expresadas por Cuba al mantener en la Conferencia reunida en París para la concertación del Tratado de Paz que se concedieran términos justos y equitativos a Italia y al liberar todos los bienes de los nacionales italianos por Decreto de fecha 17 de julio de 1946, han acordado concertar un Tratado de Paz y a ese efecto han nombrado los Plenipotenciarios que suscriben, quienes, después de haberse canjeado los plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

ARTÍCULO 1.

Se declara terminado el estado de guerra que existió entre la República de Cuba e Italia.

ARTÍCULO 2.

La República Italiana renuncia a hacer valer toda reclamación, de Gobierno o de los nacionales italianos, contra la República de Cuba o sus nacionales, por actos derivados del estado de guerra después del 1º de Septiembre de 1939.

ARTÍCULO 3.

La República de Cuba a su vez renuncia a hacer valer toda reclamación, del Gobierno o de los nacionales cubanos, contra la República Italiana o sus nacionales, por actos derivados del estado de guerra después del 1º de Septiembre de 1939.

ARTÍCULO 4.

Los acuerdos bilaterales existentes entre Cuba e Italia continúan vigentes.

ARTÍCULO 5.

El presente Tratado será ratificado y entrará en vigor con el canje de ratificaciones, el cual tendrá lugar en La Habana tan pronto sea posible.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Plenipotenciarios respectivos firman el presente Tratado y ponen en él sus sellos, en dos originales, en español y en italiano, al mismo tenor.

La Habana, a 30 de Junio de 1947.

Por la República de Cuba:

RAFAEL P. GONZALEZ MUÑOZ
Ministro de Estado

Por la República Italiana:

GIOACCHINO SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI
Ministro d'Italia in Cuba

La Habana, 30 de Junio de 1947

Señor Ministro,

En ocasión de la firma del Tratado de Paz entre la República de Cuba y la República Italiana, y con referencia al artículo 4 de dicho Tratado, tengo el honor de confirmar el entendimiento a que se llegó en las conversaciones con Vuestra Excelencia en el sentido de que el Tratado de Amistad, Navegación y Comercio de Diciembre 29 de 1903 y el Protocolo adicional para substituir el Artículo 3 de dicho Tratado, firmado en Agosto 29 de 1938, quedarán sujetos a un proceso de revisión a fin de adaptar cualquier cláusula anticuada de los mismos a las circunstancias actuales, con vista a los intereses recíprocos de ambas Naciones.

Considero interpretar el deseo que anima a ambo países al expresar que dicha revisión se hará con el propósito de mejorar las condiciones del intercambio actual, y que las conversaciones y los estudios para el proceso de revisión habrán de iniciarse a partir de la fecha de este cambio de notas.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi más distinguida consideración.

RAFAEL P. GONZALEZ MUÑOZ

A Su Excelencia el señor JOAQUIN SCADUTO MENDOLA

Barone DI FONTANA DEGLI ANGELI

Ministro de Italia en Cuba

La Habana

L'Avana, 30 giugno 1947

Signor Ministro,

Ho l'onore di segnare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza n. 559, in data odierna, il cui testo tradotto in italiano è del seguente tenore:

« In occasione della firma del Trattato di pace tra la Repubblica di Cuba e la Repubblica Italiana e con riferimento all'articolo 4 del Trattato stesso, ho l'onore di confermare l'intesa alla quale si giunse nelle conversazioni con Vostra Eccellenza, nel senso che il Trattato di Amicizia, Navigazione e Commercio del 29 dicembre 1903 e il Protocollo Addizionale che sostituisce l'articolo 3 del Trattato anzidetto, firmato il 29 agosto 1938, saranno sottoposti a revisione allo scopo di adattarne le clausole antiquate alle circostanze attuali, tenendo presente gli interessi reciproci delle due Nazioni.

« Ritengo di interpretare il desiderio che anima i due Paesi manifestando che la revisione anzidetta verrà condotta col proposito di migliorare le condizioni degli scambi attuali e che le conversazioni e gli studi per il procedimento di revisione dovranno iniziarsi a partire dalla data di questo scambio di lettere.

« Colgo l'occasione per rinnovarle, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione ».

Ho in pari tempo l'onore di informare Vostra Eccellenza che il mio Governo, animato dallo stesso proposito e dallo stesso desiderio, è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

GIOACCHINO SCADUTO MENDOLA

DI FONTANA DEGLI ANGELI

A Sua Eccellenza RAFAEL P. GONZALEZ MUÑOZ

Ministro di Stato

L'Avana